

COMUNE DI CODROIPO

C.F. 80006530309

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI PRIMA NECESSITA' A MEZZO DI BUONI ACQUISTO

PREMESSO

- che la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffusione del virus COVID-19, decretata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogata fino al 30 aprile 2021 con Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, richiede interventi e misure di carattere straordinario a tutela della popolazione tutta;
- che con l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è stato istituito un fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile;
- che l'Amministrazione Comunale di Codroipo, con deliberazione n. 4 adottata nella seduta di giunta del 18 gennaio 2021, nel recepire le indicazioni di cui alla suddetta Ordinanza, ha approvato specifici indirizzi e linee guida per attuare l'urgente misura di contrasto alla povertà alimentare delle famiglie che, a seguito dell'infezione epidemiologica COVID-19 ed alle conseguenti ricadute economiche, hanno visto venir meno le proprie entrate di sostentamento;
- che tra queste misure rientra anche il convenzionamento con esercizi commerciali del territorio del Comune di Codroipo disponibili a vendere i propri prodotti di tipo alimentare e/o di prima necessità ai cittadini beneficiari del buono acquisto loro assegnato;

Tra il Comune di Codroipo e l'esercizio commerciale sottoscrittore del presente atto (*)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un sistema di gestione della fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità a mezzo buoni acquisto consegnati dall'Amministrazione Comunale a persone che nella contingente situazione di emergenza sanitaria si trovano privi di reddito o con mezzi insufficienti a soddisfare i bisogni primari del proprio nucleo familiare.

Art. 2 - Impegni del Comune

Il Comune, attraverso specifici criteri di verifica e su richiesta degli interessati, procederà alla quantificazione del fabbisogno di ciascun nucleo familiare per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, erogando il beneficio tramite la consegna di buoni acquisto consistenti in buoni spesa cartacei del valore singolo di €.25,00 (venticinque/00), escluso l'eventuale sconto attribuito dai singoli esercizi commerciali.

Le persone/famiglie beneficiarie spenderanno i propri buoni acquisto esclusivamente presso gli esercizi commerciali indicati nell'elenco degli esercizi aderenti alla presente convenzione che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3 – Impegni dell'esercizio commerciale

L'esercizio commerciale dovrà vendere esclusivamente **generi alimentari e prodotti di prima necessità ai nuclei familiari assegnatari escludendo dalla lista della spesa quei generi alimentari non di prima necessità, quali bevande alcoliche di qualsiasi tipologia e gradazione, profumi e cosmetici e bibite gassate.** L'importo maggiore alla disponibilità del buono cartaceo per articoli non di prima necessità, sarà sostenuto direttamente dall'utilizzatore della stessa.

Al momento della vendita, il cassiere provvederà al ritiro del buono cartaceo che verrà trasmesso al competente ufficio comunale per il rimborso all'attività commerciale delle somme da incassare.

Art. 4 – Rimborso delle spese

L'esercizio commerciale, in unica soluzione, in data successiva alla scadenza del periodo di utilizzo dei buoni spesa: **31 marzo 2021**, invierà specifica richiesta di pagamento al Comune di Codroipo, allegando i buoni spesa cartacei ritirati agli utenti con un elenco di accompagnamento e copia degli scontrini fiscali emessi.

Il Comune, fatta salva la verifica che i prodotti acquistati rientrino nella tipologia di prodotti ammessi (generi alimentari e di prima necessità; no alcol no bibite gassate no prodotti di profumeria no cosmetici) e la regolarità della rendicontazione, procederà al pagamento di quanto dovuto all'esercizio commerciale mediante versamento sul conto dedicato indicato dallo stesso al momento dell'adesione al convenzionamento. I buoni acquisto assegnati alle famiglie del codroipese potranno essere spesi fino al **31 marzo 2021**.

Art. 5 – Controlli

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute e l'utilizzazione corretta da parte del beneficiario e dell'esercizio commerciale dei buoni spesa cartacei concessi, nonché della rispondenza degli acquisti alla tipologia di prodotti consentiti, richiedendo copia degli scontrini riferiti al suo utilizzo.

Art. 6 – Risoluzione

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente da parte di entrambi i contraenti, anche prima della scadenza del predetto termine mediante comunicazione scritta e motivata.

In caso di inadempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune, previa contestazione e diffida, può provvedere alla risoluzione della Convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.

Art. 7 – Indicazioni finali

Con la sottoscrizione del presente atto l'esercizio commerciale accetta tutte le clausole contenute nel presente documento.

L'Amministrazione Comunale, verificata la regolarità dei requisiti richiesti, provvederà a comunicare con apposita nota l'accettazione del convenzionamento con il sottoscrittore del presente atto. Da quella data decorrerà la validità del presente atto.

IBAN _____

Data _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE (*)

(*) il sottoscrittore dovrà coincidere con chi ha presentato la domanda di adesione alla convenzione